

**REGOLAMENTO SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
N° 2019/S 109-266751**

**LAVORI DI RIFACIMENTO ED ESTENDIMENTO RETI
ACQUEDOTTO E FOGNATURA
- Servizio Idrico Integrato -**

(Approvato con deliberazione dell'Ente dell'11.06.2019- rev. 0)

Giugno 2019

Sommario

Art. 1 - DEFINIZIONI	3
Art. 2 - ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E DURATA	3
Art. 3 - PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E PUNTI DI CONTATTO	5
Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	6
Art. 5 - REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	7
Art. 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL' ISTANZA DI AMMISSIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	9
Art. 7 - INFORMAZIONI SUI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E RETI DI IMPRESE	12
Art. 7.1 - Possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurima	12
Art. 7.2 – Documentazione da produrre in caso di partecipazione plurima	13
Art. 8 - AVVALIMENTO CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE	14
Art. 9 - DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE E SULLE DICHIARAZIONI	15
Art. 10 - MODALITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	16
Art. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	17
Art. 12 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	17
Art. 13 - CAUSE DI CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	17
Art. 14 - CAUSE DI SOSPENSIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE	18
Art. 15 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	19
Art. 16 - ALTRE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI	19
ALLEGATI:	19

Art. 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Regolamento ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito riportato:

- **Acque Bresciane S.r.l.:** ente gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio dei Comuni dell'ATO della Provincia di Brescia in breve denominato anche "SA" o "Acque Bresciane");
- **Operatore/i economico/i:** persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di impresa che inoltrano l'istanza di ammissione al Sistema di Qualificazione;
- **Portale albi informatizzati e gare telematiche:** è un sistema informatizzato rintracciabile nel sito di Acque Bresciane (link: <https://acquebresciane.acquistitelematici.it>), (in breve denominato anche "Portale"), attraverso il quale i soggetti che ne hanno interesse possono inoltrare la propria candidatura ad essere quindi iscritti, per categoria di appartenenza, all'Albo della SA;
- **Regolamento Albo Fornitori:** è il documento che regola l'istituzione e la gestione dell'elenco degli operatori economici di Acque Bresciane S.r.l. per l'affidamento di lavori, beni e servizi pubblicato sul Portale;
- **Regolamento Contratti:** è il documento che disciplina l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito dei settori speciali definito dagli artt. da 115 a 121 del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 36, comma 8, dello stesso Codice;
- **Codice dei Contratti Pubblici:** il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (in breve denominato anche "Codice");
- **Responsabile del processo:** la/e funzione/i della SA responsabili del processo di qualificazione e della corretta tenuta degli elenchi.

Art. 2 - ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E DURATA

Acque Bresciane, ai sensi dell'art. 134 del Codice e in conformità a quanto previsto dal Regolamento dei Contratti, intende istituire un Sistema di Qualificazione di operatori economici qualificati per l'esecuzione dei **lavori di rifacimento ed estensione reti acquedotto e fognatura**.

Luogo di esecuzione: Comuni della Provincia di Brescia (Area Ovest ed Est come da planimetria allegata).

Il presente Sistema di Qualificazione potrà essere utilizzato anche dalle Società del Gruppo Cogeme e/o da altra società, sempreché controllante o controllata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 del Codice civile, o comunque partecipante o partecipata.

Gli operatori economici potranno inoltrare l'istanza di ammissione al Sistema di Qualificazione in qualsiasi momento; la durata è di **3 (tre) anni**, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'"Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione" (in breve "Avviso") sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (in breve "GUUE").

L' "Avviso" è altresì pubblicato sulla G.U.R.I. e sul Portale.

Alla scadenza la SA potrà prorogare il Sistema di Qualificazione per ulteriori 12 (dodici) mesi o in aggiunta per ulteriore termine a discrezione della SA.

Il Sistema di Qualificazione ha lo scopo di:

- definire le regole con cui viene istituito e gestito il Sistema di Qualificazione, i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici al fine di ottenere la qualificazione e la documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti;
- costituire elenchi di operatori economici qualificati nell'attività specifica dei lavori oggetto del presente Regolamento e di comprovata idoneità tecnico-professionale (disponibilità minima di mezzi, attrezzature, personale) nell'ambito dei quali la SA, e nell'eventualità le società del gruppo COGEME (e/o altra società, sempreché controllante o controllata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2359 del Codice Civile, o comunque partecipante o partecipata) individua

i soggetti da invitare - nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione - alle singole procedure di affidamento di lavori, siano esse procedure ristrette o negoziate di importo inferiore o superiore alla soglia comunitaria.

A tali procedure potranno partecipare solo gli operatori economici qualificati, fatto salvo le eccezioni di cui al successivo art. 10).

Il presente Regolamento e l'istituzione del Sistema di Qualificazione non vincolano in alcun modo Acque Bresciane e non costituiscono l'avvio di una procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti; il presente Regolamento, l'Avviso, le dichiarazioni e la documentazione forniti dagli operatori economici hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi di essere iscritti nel Sistema di Qualificazione, senza che questo costituisca un vincolo per la SA, atteso che il Sistema di Qualificazione rappresenta per Acque Bresciane uno strumento da utilizzare, secondo le proprie necessità, per la selezione di operatori economici nell'ambito di affidamento degli appalti appartenenti alle predette categorie di lavori o altre categorie di lavori analoghi e affini.

Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Acque Bresciane si riserva la facoltà di provvedere, previo avviso pubblicato sulla GUUE, GURI e sul Portale, a:

- porre termine in qualsiasi momento al Sistema di Qualificazione istituito;
- modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento ed i requisiti speciali di ammissione per sopravvenute norme legislative.

Ai fini dell'ammissione al presente Sistema di Qualificazione gli operatori economici dovranno presentare le dichiarazioni e la documentazione richieste anche se l'operatore economico richiedente risulta già iscritto al Portale di Acque Bresciane oppure risulta già qualificato ad un altro Sistema di Qualificazione pubblicato dalla SA.

Art. 3 - PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E PUNTI DI CONTATTO

L'istanza di ammissione al Sistema di Qualificazione è gestita tramite il Portale (<https://acquebresciane.acquistitelematici.it>) al quale si rinvia per le modalità di registrazione.

Gli operatori economici che intendono iscriversi in:

- A). **forma singola**: qualora non avessero già provveduto, devono registrarsi al Portale e richiedere l'iscrizione all'Albo "Aziende esecutrici di lavori Pubblici" cat. SOA OG6 (Home Page del Portale/ Area Riservata);
- a.1) ottenere l'abilitazione all'Albo;
 - a.2) inoltrare l'istanza di ammissione al Sistema di Qualificazione allegando la documentazione richiesta (Home Page del Portale/E-procurement, selezionare "Sistemi di Qualificazione" al quale intendono essere ammessi);
- B). **Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in breve R.T.I.) o consorzio ordinario**: ciascuna impresa che costituisce o costituirà il R.T.I. o Consorzio ordinario, qualora non avesse già provveduto, deve registrarsi al Portale e richiedere l'iscrizione all'Albo "Aziende esecutrici di lavori Pubblici" cat. SOA OG6 (ved. prec. punto A); successivamente si procede come ai precedenti punti a.1) e a.2);
- C). **Consorzi tra società cooperative e di produzione lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili**:
- se i Consorzi intendono iscriversi direttamente tenuto conto solamente della propria organizzazione consortile, qualora non avessero già provveduto, devono registrarsi al Portale e richiedere l'iscrizione all'Albo "Aziende esecutrici di lavori Pubblici" cat. SOA OG6 (ved. prec. punto A); successivamente si procede come ai precedenti punti a.1) e a.2);
 - se i Consorzi intendono iscriversi ricorrendo ad uno o più operatori economici consorziati indicati quali esecutori, sia il Consorzio che le imprese indicate come consorziati esecutori, qualora non avessero già provveduto, devono registrarsi al Portale e richiedere l'iscrizione all'Albo "Aziende esecutrici di lavori Pubblici" cat. SOA OG6 (ved. prec. punto A); successivamente si attende l'abilitazione all'Albo come al prec. punto a.1) e i Consorzi inoltrano l'istanza di ammissione al Sistema di Qualificazione come al prec. punto a.2);
- D). **Reti di imprese e contratti di rete**, si distinguono 3 casi:
- 1) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;
 - 2) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;
 - 3) Rete di impresa dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune.

In tutti e tre i casi sopra citati l'organo comune e le imprese della rete che intendono iscriversi, qualora non avessero già provveduto, devono registrarsi al Portale e richiedere l'iscrizione all'Albo "Aziende esecutrici di lavori Pubblici" cat. SOA OG6 (ved. prec. punto A); successivamente si attende l'abilitazione all'Albo come al prec. punto a.1) e l'organo comune e/o le imprese della rete inoltrano l'istanza di ammissione al Sistema di Qualificazione come al prec. punto a.2).

Resta inteso che in tutte le casistiche sopra menzionate (lett. A, B, C D) **qualora gli operatori economici (singoli o raggruppati o consorziato o appartenenti a Reti di Imprese) intendano**

iscriversi ricorrendo all'avvalimento, la/e impresa/e ausiliari/e, qualora non avessero già provveduto, devono registrarsi al Portale e richiedere l'iscrizione all'Albo "Aziende esecutrici di lavori Pubblici" cat. SOA OG6 (ved. prec. punto A); successivamente si procede come ai precedenti punti a.1) e a.2).

PUNTI DI CONTATTO: Supporto Tecnico al Portale Albi informatizzati e Sistemi di Qualificazione: si rinvia al Portale alla sez. Assistenza/Contatti. Il servizio di Supporto Tecnico risponde unicamente per l'iscrizione agli albi e ai sistemi di qualificazione, nonché a richieste di problemi tecnici e malfunzionamenti eventualmente riscontrati sul software.

Per eventuali informazioni e chiarimenti inerenti dubbi interpretativi inerenti la documentazione richiesta per l'iscrizione, gli operatori economici potranno utilizzare il form Contatti o rivolgersi all'Ufficio Acquisti e Appalti:

- tel. 030.7714530-533-273;
- e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it;
- pec: appalti@cert.acquebresciane.it.

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Sono ammessi a presentare l'istanza di ammissione al presente Sistema di Qualificazione i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, di seguito sinteticamente elencati:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Art. 5 - REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Gli operatori economici che chiedono di essere ammessi al Sistema di Qualificazione devono possedere i seguenti requisiti, **pena l'esclusione**:

- 1) Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- 2) Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, c. 1 lett. a) e c. 3 del Codice: iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali dell'artigianato;
- 3) Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, c. 1 lett. b) e allegato XVII del Codice: idonee dichiarazioni bancarie;
- 4) Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, c. 1 lett c) e art. 84 del Codice: I lavori oggetto del presente Sistema di Qualificazione sono composti prevalentemente dalla categoria OG6. Si richiedono le seguenti qualificazioni:
 - a) **attestazione SOA categoria OG6 classifica IV[^]**;
 - b) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015.

I lavori oggetto del presente Sistema di Qualificazione potrebbero comprendere anche lavorazioni appartenenti alla categoria OG3, che saranno quantificate, se del caso, in occasione dei specifici appalti che verranno espletati successivamente alla qualificazione degli operatori economici.

- 5) Ulteriori requisiti di qualificazione:
 - a) esecuzione di lavori analoghi all'oggetto del Sistema di Qualificazione eseguiti nell'ultimo quinquennio, a decorrere dalla data di istanza di ammissione, e con buon esito per un importo non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) I.V.A. esclusa, **di cui almeno 2 (due) contratti di punta che complessivamente ammontano a € 600.000,00 (seicentomila/00) I.V.A. esclusa** (i "contratti di punta" dovranno riferirsi solamente a lavori acquedotto e fognatura e non a lavori di teleriscaldamento –vds punto successivo).

Per lavori analoghi si intendono TASSATIVAMENTE:

- ESTENDIMENTI reti acquedotto/fognatura: si intende tutto ciò che comporta scavi, posa nuove condotte, reinterri, collaudi, collegamenti alle reti esistenti e ripristini bituminosi, opere edili complementari (pozzetti, manufatti in cls);
- RIFACIMENTI reti acquedotto/fognatura: si intende tutto ciò che comporta scavi, posa nuove condotte, reinterri, collaudi, collegamenti alle reti esistenti, rifacimento degli allacciamenti d'utenza e ripristini bituminosi, opere edili complementari (pozzetti, manufatti in cls).

Sono ammessi nell'importo quinquennale lavori di teleriscaldamento per un importo massimo di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) I.V.A. esclusa.

Non verranno valutati lavori diversi dall'elenco sopra citato!

- b) disponibilità di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici adeguati in relazione alla specificità delle prestazioni contrattuali richieste e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che deve rendere la SA; gli operatori economici dovranno dimostrare di avere la disponibilità minima dei seguenti mezzi tecnici/operativi ed attrezzature:
 - n. 3 escavatori potenza media 60-100 HP;

- n. 3 autocarri portata media 6 – 9 t.;
 - n. 3 furgoni attrezzati (compreso materiale idraulico) portata 3,5 t
 - n. 3 saldatrici elettriche;
 - n. 3 compressori ad aria fino a 5000 litri;
 - n. 3 tagliasfalto;
 - n. 3 motopompe con bocca aspirante mm 50;
 - n. 1 fresatrice larghezza 2,00 m.;
 - n. 1 rullo media potenza vibrante;
 - n. 1 finitrice larghezza 2,00 metri;
 - n. 3 pale meccaniche potenza media 80 hp;
- c) disponibilità di personale sufficiente a garantire almeno una presenza contemporanea di n° 3 squadre operative; in particolare, dovrà essere specificato nominativo (identificato con matricola), qualifica, data di assunzione, tipologia del contratto di assunzione (es. tempo determinato/indeterminato, interinale, ecc...); ogni squadra tipo dovrà essere composta da:
- n° 1 escavatore con operatore;
 - n° 1 autocarro con operatore avente qualifica di operaio specializzato durante il fermo del mezzo;
 - n. 1 furgone attrezzato compreso di operaio specializzato in possesso del certificato di idoneità alle attività di saldatura;
 - n. 1 manovale specializzato.
- Dovrà inoltre essere garantita un'adeguata assistenza tecnica mediante n. 1 Direttore dei Lavori alle dipendenze dell'operatore economico e n. 3 Responsabili di cantiere identificati all'interno della squadra tipo (1 per ogni squadra);
- d) disponibilità di almeno n° 2 (due) saldatori specializzati (es. tempo determinato/indeterminato, interinale, ecc...) - in possesso dei patentini/attestati di qualifica in corso di validità - di cui:
- i. un saldatore secondo le norme UNI EN ISO 9601 -1:2013 "Qualificazione saldatori nel campo degli acciai";
 - ii. un saldatore secondo le norme UNI EN 9737/2016 "Qualificazione saldatori PE;
- e) disponibilità di un proprio impianto autorizzato alla messa in riserva ovvero allo smaltimento o, nei casi previsti dal DM 161/2012, al trattamento del materiale per il recupero e riutilizzo di terre e rocce da scavo – oppure – copia conforme all'originale del contratto stipulato (o lettera di intenti/accordo siglato dalle parti) con il gestore dell'impianto autorizzato all'attività di recupero/smaltimento ed in possesso delle relative autorizzazioni [Codice C.E.R. 17.05.04 Terra e rocce (diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03) e Codice C.E.R. 17.09.04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03)].
- È richiesta l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 2bis.**

Si specifica che i requisiti di cui ai precedenti punti c) e d) potranno essere incrementati in funzione delle specifiche gare che verranno espletate successivamente alla qualificazione degli operatori economici.

Inoltre, in funzione della tipologia della singola gara, potrà essere richiesta all'appaltatore, in fase di esecuzione, l'autorizzazione rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto). In caso di aggiudicazione l'autorizzazione dovrà essere posseduta dall'appaltatore **oppure l'attività potrà essere**



subappaltata ad operatori economici in possesso di tale autorizzazione, solo qualora l'appaltatore abbia dichiarato in sede di gara di avvalersi del subappalto.

- 6) Altri dichiarazioni (inserite nel MOD. 1 Istanza di Ammissione):
- Dichiarazione attestante l'accettazione incondizionata delle norme contenute nell'avviso sull'esistenza del presente Sistema di Qualificazione e nel rispettivo Regolamento, nel Regolamento Contratti e nel Regolamento Albo Fornitori;
 - Dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. (*"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*)
 - (solo operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Art. 6 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL' ISTANZA DI AMMISSIONE AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Il plico deve contenere – pena l'esclusione - la seguente documentazione:

- Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice: il requisito è assolto mediante iscrizione al Portale nell'Albo "Aziende esecutrici di lavori pubblici";
- Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, c. 1 lett. a) e c. 3 del Codice: il requisito è assolto mediante iscrizione al Portale nell'Albo "Aziende esecutrici di lavori pubblici"; l'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, dovrà presentare una dichiarazione giurata o dimostrare il requisito secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inviando la relativa documentazione dimostrativa;
- Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, c. 1 lett. b) e allegato XVII del Codice: idonee referenze bancarie (dichiarazione rilasciata da **almeno un** Istituto di Credito attestante che i rapporti bancari intrattenuti con l'operatore economico risultano improntati a regolarità e correttezza e che lo stesso ha sempre fatto fronte ai propri impegni e dispone di idonei requisiti di solvibilità);
- Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, c. 1 lett c) e art. 84 del Codice:
 - attestazione SOA nella categoria OG6, classifica IV[^]**;
 - certificazione sistema di qualità della serie europea UNI EN ISO 9001:2015; i requisiti sono assolti mediante iscrizione al Portale nell'Albo "Aziende esecutrici di lavori pubblici";
- Ulteriori requisiti di qualificazione:
 - esecuzione di lavori analoghi all'oggetto del Sistema di Qualificazione eseguiti nell'ultimo quinquennio, a decorrere dalla data di istanza di ammissione, e con buon esito per un importo non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) I.V.A. esclusa, **di cui almeno 2 (due) contratti di punta che complessivamente ammontano a € 600.000,00 (seicentomila/00) I.V.A.**

esclusa (i “contratti di punta” dovranno riferirsi solamente a lavori acquedotto e fognatura e non a lavori di teleriscaldamento –vds punto successivo).

Sono ammessi nell’importo quinquennale lavori di teleriscaldamento per un importo massimo di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) I.V.A. esclusa.

Per lavori analoghi si intendono quelli dettagliati al precedente art. 5, punto 5.a).

L’elenco dovrà specificare:

- committente;
- descrizione dettagliata dei lavori;
- anno/periodo di svolgimento;
- importo del contratto, I.V.A. esclusa.

Dovranno essere allegate:

- copia dei contratti;
- copia dei C.R.E. (certificati di regolare esecuzione) o C.E.L. (certificati di esecuzione lavori) o, in mancanza degli stessi, una dichiarazione rilasciata da Amministrazioni o Enti Pubblici, nella quale si attesti la buona esecuzione dei lavori; se trattasi di lavori realizzati a privati lo svolgimento degli stessi è dichiarato dai singoli committenti o, in mancanza, dallo stesso operatore economico.

In caso di contratti realizzati in R.T.I./Consorzio ordinario dovrà essere specificata la quota dei lavori eseguiti da ciascun operatore economico.

In caso di contratti promiscui, ovvero contratti che comprendono altre tipologie di interventi diversi da quelli specificati nel presente Regolamento (rif. art. 5, punto 5.a), l’operatore economico dovrà presentare una dichiarazione rilasciata dal Committente nella quale si attesta l’importo effettivo dei soli lavori di cui al precedente art. 5, punto 5.a);

- b) dichiarazione attestante la disponibilità di una sede operativa con presenza di personale, macchinari, attrezzature e materiali utili all’esecuzione dei lavori oggetto del sistema di qualificazione, nell’ambito del territorio provinciale della committenza – **oppure** - dichiarazione di impegno rilasciata dall’operatore economico a costituire una sede operativa solo in caso di aggiudicazione di appalti, nell’ambito del territorio provinciale della committenza;
- c) dichiarazione attestante la disponibilità di dotazione minima richiesta di mezzi tecnici/operativi, attrezzature (rif. Art. 5, punto 5.b), con indicazione della proprietà/leasing/noleggio; dovranno essere allegate, per i mezzi operativi, le fotocopie dei libretti di circolazione;
- d) dichiarazione attestante la disponibilità di personale in forza all’operatore economico, mediante indicazione di nominativo (identificato con matricola), qualifica, data di assunzione e tipologia del contratto di assunzione (contratto a tempo determinato/indeterminato, interinale, altro);
- e) dichiarazione attestante la disponibilità di almeno n° 2 saldatori specializzati, di cui
 - (i) un saldatore secondo le norme UNI EN ISO 9601-1:2013 “Qualificazione saldatori nel campo degli acciai”;
 - (ii) un saldatore secondo le norme UNI EN 9737/2016 “Qualificazione saldatori PE; dovranno essere allegati copie dei patentini/attestati di qualifica in corso di validità rilasciati da organismi accreditati;
- f) dichiarazione attestante la disponibilità di un proprio impianto autorizzato alla messa in riserva ovvero allo smaltimento o, nei casi previsti dal DM 161/2012, al trattamento del materiale per il recupero e riutilizzo di terre e rocce da scavo – oppure – copia conforme all’originale del contratto stipulato (o lettera di intenti/accordo siglato dalle parti) con il gestore dell’impianto autorizzato all’attività di recupero/smaltimento ed in possesso delle relative autorizzazioni [Codice C.E.R. 17.05.04Terra e rocce (diverse da quelle di cui alla voce

17.05.03) e Codice C.E.R. 17.09.04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02, 17.09.03)].

È richiesta l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 2bis;

- 6) Altre dichiarazioni (inserite nel MOD. 1 Istanza di Ammissione):
- a) Dichiarazione attestante l'accettazione incondizionata delle norme contenute nell'avviso sull'esistenza del presente Sistema di Qualificazione e nel rispettivo Regolamento, nel Regolamento Contratti e nel Regolamento Albo Fornitori;
 - b) Dichiarazione attestante l'assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. (*"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*)
 - c) (solo operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea dovranno possedere i requisiti previsti in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.

Acque Bresciane si riserva di richiedere c/o Enti le certificazioni a comprova dei requisiti dichiarati, quali a titolo indicativo e non esaustivo:


- la documentazione antimafia acquisita mediante consultazioni delle White List istituite c/o le Prefetture di competenza o tramite la Banda Dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il DURC;
- l'attestazione della regolarità fiscale;
- il Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- verifica delle annotazioni riservate c/o l'A.N.A.C.

Non saranno esaminate e pertanto respinte le Istanze di ammissione incomplete, ovvero domande che non siano corredate di tutta la documentazione richiesta al presente art. 6).

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e indirizzate all'Ufficio Acquisti e Appalti solamente tramite Portale.

Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti gli operatori economici interessati e pubblicate, in forma anonima, sul Portale; saranno altresì pubblicate eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni o variazioni riferite al Sistema di Qualificazione che la SA riterrà opportuno diffondere. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare costantemente il Portale prima di inviare l'Istanza di ammissione.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente e spedita solo e unicamente tramite Portale. IL MOD. 2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DOVRA' ESSERE ALLEGATO SIA IN FORMATO DIGITALE CHE IN FORMATO .XLS.



Art. 7 - INFORMAZIONI SUI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI E RETI DI IMPRESE

I raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di cui all'art. 45 del Codice, non ancora costituiti, rendono una o più dichiarazioni, quali:

- **impegno irrevocabile**, in caso di accoglimento dell'istanza di ammissione al sistema di qualificazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria/capogruppo (la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti);
- **impegno a non** modificare la composizione del raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio, fatto salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del Codice, nonché a perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile (in caso di espletamento di gara e successiva aggiudicazione), indicando la quota di partecipazione di ciascun componente il raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio;

È fatto divieto agli operatori economici partecipare al presente "Sistema di Qualificazione" in più di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare al "Sistema di Qualificazione" anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui:

- all'art. 45), comma 2, lettera b) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane) e
- all'art. 45), comma 2, lettera c) del Codice (consorzi stabili)

indicano per quali consorziati il consorzio concorre (ovvero intende qualificarsi); a questi ultimi è fatto divieto di partecipare al "Sistema di Qualificazione" in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dal "Sistema di Qualificazione" sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Art. 7.1 - Possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurima

Fermo restando che la mandataria/organo comune dovrà complessivamente possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria come previsto dall'art. 83, comma 8, del Codice, in caso di operatore economico costituito in raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o rete di imprese, si precisa quanto segue:

- i requisiti di ordine generale e assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (Art. 5.1): dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/rete di imprese;
- i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, commi 1 lett. a) e 3 del Codice (Art. 5.2): dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/rete di imprese;
- i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, commi 1 lett. b) e 4 e dell'allegato XVII del Codice (Art. 5.3): dovranno essere posseduti da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio/rete di imprese;
- i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83, commi 1 e 6 e dell'Allegato XVII del Codice (Art. 5.4): i requisiti per l'impresa singola devono essere posseduti nella misura minima del 40% dalla mandataria/organo comune e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti/imprese di rete partecipanti ciascuna nella misura minima del 10%; cumulativamente RTI/Consorzio/imprese di rete devono raggiungere il 100% del requisito;
- ulteriori requisiti speciali di qualificazione (Art. 5.5):
 - Art. 5.5.a): i requisiti per l'impresa singola devono essere posseduti nella misura minima del 40% dalla mandataria/organo comune e la restante percentuale cumulativamente dalle

- mandanti/imprese di rete partecipanti ciascuna nella misura minima del 10%; cumulativamente RTI/Consorzio/imprese di rete devono raggiungere il 100% del requisito;
- Art. 5.5.b): dovranno essere posseduti cumulativamente dal RTI/Consorzio/Rete di imprese;
 - Art. 5.5.c): dovranno essere posseduti cumulativamente dal RTI/Consorzio/Rete di imprese;
 - Art. 5.5.d): dovranno essere posseduti cumulativamente dal RTI/Consorzio/Rete di imprese;
 - Art. 5.5.e): dovranno essere posseduti cumulativamente dal RTI/Consorzio/Rete di imprese.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di imprese e/o consorzi (art. 48 del Codice e artt. 92 e seguenti del D.P.R. N. 207/2010).

Art. 7.2 – Documentazione da produrre in caso di partecipazione plurima

- **Raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario, disciplinati all'art. 45, comma 2, lettera d) e e) del Codice:** gli operatori economici dovranno presentare la documentazione di cui al precedente art. 6), ovvero:
 - Istanza di ammissione (MOD. 1) che verrà resa in forma unitaria;
 - Requisiti di Qualificazione (MOD. 2) che verrà resa in forma unitaria.
- **Consorzi tra società cooperative e di produzione lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili, disciplinati all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice:** ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, gli operatori economici devono indicare se intendano qualificarsi direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara, come da MOD. 1. Qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la qualifica di affidataria ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008; quest'ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale qualifica, come da MOD. 1.
In caso di aggiudicazione i soggetti consorziati esecutori dell'appalto non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di qualificazione e di gara.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara; l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7 bis, del Codice, è consentito designare, ai fini dell'esecuzione del dell'appalto, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

- Gli operatori economici dovranno presentare la documentazione di cui al precedente art. 6), ovvero:
- Istanza di ammissione (MOD. 1) che verrà resa in forma unitaria;
 - Requisiti di Qualificazione (MOD. 2) che verrà resa in forma unitaria.

- **Reti di imprese e contratti di rete, disciplinati all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, si distinguono in:**
- a) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; gli operatori economici dovranno presentare la documentazione di cui al precedente art. 6), ovvero:
 - Contratto di rete di impresa redatto nella forma della scrittura privata autenticata o per atto pubblico
 - Istanza di ammissione (MOD. 1) resa in forma unitaria e sottoscritta dall'organo comune;
 - Requisiti di Qualificazione (MOD. 2) che dovranno essere sottoscritti da ogni impresa della rete che partecipa alla qualificazione e dall'organo comune;
 - b) Rete di impresa dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica; gli operatori economici dovranno presentare la documentazione di cui al precedente art. 6), ovvero:
 - Contratto di rete di impresa redatto nella forma della scrittura privata autenticata o per atto pubblico, nella forma della scrittura privata non autenticata o atto sottoscritto con la firma elettronica;
 - Istanza di ammissione (MOD. 1) che dovrà essere resa in forma unitaria e sottoscritta da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune;
 - Requisiti di Qualificazione (MOD. 2) che dovranno essere sottoscritti da ogni impresa della rete che partecipa alla qualificazione e dall'organo comune;
 - c) Rete di impresa dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete sprovvista di organo comune; gli operatori economici dovranno presentare la documentazione di cui al precedente art. 6), ovvero:
 - Istanza di ammissione (MOD. 1) che dovrà essere resa in forma unitaria e sottoscritta da ogni impresa della rete che partecipa alla qualificazione e dall'organo comune;
 - Requisiti di Qualificazione (MOD. 2) che dovranno essere sottoscritti da ogni impresa della rete che partecipa alla procedura e dall'organo comune.

Art. 8 - AVVALIMENTO CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE

È ammesso l'avvalimento per i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all'art.83, c. 1 lett. b) e c) del Codice.

L'impresa ausiliaria dovrà procedere all'accreditamento come indicato all'art. 3, lettera A.1).

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento, **a pena di nullità**, dovrà riportare in modo esplicito ed esauriente i seguenti requisiti minimi:

- l'oggetto (con l'indicazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in modo determinato e specifico);
- la durata;
- il prezzo (qualora a titolo oneroso);
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al Sistema di Qualificazione sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso in cui l'operatore economico intenda ricorrere all'avvalimento dovrà allegare, oltre naturalmente alla documentazione indicata nell'art. 6 del presente Regolamento, anche i seguenti documenti e/o le seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione dell'impresa ausiliaria (MOD. 3) con la quale quest'ultima si obbliga verso l'operatore economico e verso la SA a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente l'operatore economico;
- originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile.
Anche nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, vige l'obbligo di presentazione del contratto di avvalimento.

Non è ammesso l'avvalimento per soddisfare il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs n. 152/2006.

La SA si riserva i controlli di cui all'art. 89, terzo comma del Codice.

Art. 9 - DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE E SULLE DICHIARAZIONI

Tutte le dichiarazioni richieste e i relativi allegati:

- a) devono essere rilasciate in firma digitale dal rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l'operatore stesso;
- b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità;
- c) i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del paese in cui sono stati redatti oppure da un traduttore ufficiale;
- d) le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla SA sul Portale che l'operatore economico può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell'operatore economico.
- e) ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.P.R. n° 445/2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Gli operatori economici possono essere invitati a chiarire o completare la documentazione presentata;

in luogo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere prodotte copie delle medesime certificazioni o attestazioni autentiche ai sensi degli art. 18 e 19 del D.P.R. n° 445/2000.

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso ai sensi degli artt. 1393 e 2206 del Codice civile deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera u) del D.P.R. n° 445/2000, attestante la sussistenza ed i limiti della procura, con gli estremi dell'atto di conferimento.

Gli operatori economici devono indicare l'indirizzo ed il n° di fax e/o l'indirizzo e-mail e pec dove vanno inviate eventuali richieste di integrazione della documentazione presentata ed ogni altra comunicazione, a norma di legge, inerente al presente Sistema di Qualificazione.

La SA, a proprio insindacabile giudizio, in qualunque momento della procedura di qualificazione o delle successive eventuali procedure di gara bandite utilizzando il presente Sistema di Qualificazione e su operatori economici individuati secondo criteri discrezionali, potrà procedere ad effettuare visite ispettive e ad una verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e delle certificazioni dagli stessi prodotte al fine dell'inserimento nel Sistema di Qualificazione.

In caso di riscontro di false dichiarazioni si procederà all'esclusione degli operatori economici dal Sistema di Qualificazione e si applicheranno altresì le norme di legge vigenti in materia.

Art. 10 - MODALITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

La determinazione di ammettere o rigettare ogni richiesta di qualificazione è assunta con provvedimento (Verbale di Ammissione/Non Ammissione) del Responsabile del Processo, composto da una o più funzioni aziendali, identificato di norma nell'Ufficio Acquisti e Appalti, supportato eventualmente dall'Area Tecnica e/o Area Esercizio SII.

In caso di valutazione positiva dell'istanza di ammissione, Acque Bresciane provvederà all'inserimento degli operatori economici nel Sistema di Qualificazione.

La qualificazione è efficace dalla data della notifica da parte della SA all'operatore economico a mezzo pec tramite Portale.

Qualora in sede di verifica gli operatori economici risultino carenti dei requisiti richiesti nel presente Regolamento o nelle successive procedure di invito a presentare offerta, la richiesta verrà respinta, con idonea comunicazione all'interessato indicandone le motivazioni del rigetto.

Il rigetto della richiesta di qualificazione non precluderà comunque la facoltà agli operatori economici di presentare una nuova richiesta, qualora vengano in possesso dei requisiti richiesti.

A seguito della qualificazione degli operatori economici Acque Bresciane:

- stilerà un elenco di operatori economici idonei a ricevere gli inviti per le prestazioni oggetto del Sistema di Qualificazione o altre categorie di lavori analoghi e affini;
- si riserva di procedere all'espletamento di procedure ristrette o procedure negoziate con le imprese qualificate; **in caso di operatori economici ammessi come R.T.I./consorzio/rete di imprese, le lettere di invito verranno inviate all'impresa mandataria o al consorzio o all'organo comune; gli operatori economici qualificati e invitati successivamente alle procedure ristrette o negoziate dovranno rispettare, in fase di presentazione dell'offerta, le modalità di qualificazione al Sistema di Qualificazione;**
- **a tutela del principio di concorrenza non è consentito – pena l'esclusione dalle procedure ristrette o negoziate - il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente o in raggruppamento;**

Nelle lettere di invito, in cui sarà dichiarato il ricorso al Sistema di Qualificazione, saranno indicati:

- le condizioni e le prescrizioni anche ulteriori rispetto a quelle minime previste nel presente Regolamento, che gli operatori economici dovranno assolvere ai fini dell'ammissione alla gara;
- il criterio di aggiudicazione (minor prezzo ovvero qualità/prezzo) individuato per ogni singola gara;
- l'importo dei lavori da affidare.

Qualora il n° degli operatori economici qualificati sia **inferiore** al n° minimo di operatori economici da invitare previsto dal Regolamento Contratti di Acque Bresciane, la SA si riserva fin d'ora la facoltà di attingere dall'Albo Fornitori al fine di garantire il principio di concorrenza.

Qualora il n° degli operatori economici qualificati sia **superiore** al n° minimo di operatori economici da invitare previsto dal Regolamento Contratti di Acque Bresciane, la SA si riserva fin d'ora la facoltà di provvedere a selezionare le società da invitare garantendo la turnazione degli inviti in modo che a tutte sia nel tempo garantito pari accesso alle procedure di gara.





A tutela del principio di rotazione la SA si riserva di non invitare alle procedure ristrette o negoziate gli operatori economici ammessi al Sistema di Qualificazione che risultino già aggiudicatari di altri appalti ritenuti significativi per importo o per impegno forza lavoro/tempistica.

Art. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Verranno esclusi e pertanto non verranno ammessi al “Sistema di Qualificazione” gli operatori economici che:

- a) non sono in possesso dei requisiti minimi di cui al precedente Art. 5;
- b) a seguito di verifica delle dichiarazioni rese, si siano riscontrate in qualsiasi momento false dichiarazioni;
- c) a seguito delle eventuali successive procedure ristrette o negoziate, sia accertato sulla base di univoci elementi, che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- d) abbiano ignorato le eventuali richieste scritte di precisazioni o ulteriori informazioni inoltrate dalla SA e ritenute dallo stesso essenziali e da ritenersi poste a pena di esclusione ai fini dell’ammissione degli stessi al “Sistema di Qualificazione”;
- e) si trovano in situazioni di controllo con un altro partecipante al “Sistema di Qualificazione” ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Si procederà all’esclusione anche nei seguenti casi:

- f) irrogazione a carico dell’operatore economico di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs n. 231/2001, che impediscono al soggetto di operare con le Pubbliche Amministrazioni;
- g) rilascio di comunicazioni interdittive da parte della competente Prefettura riguardante gli operatori economici e/o i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nonché l’Amministratore Unico o il Legale Rappresentante;
- h) nelle ipotesi di cui ai successivi punti 13.h) e 13.i) in relazione a contratti affidati al di fuori del presente Sistema di Qualificazione e stipulati tra uno o più operatori economici e la SA.

L’esclusione verrà motivata e comunicata all’operatore economico a mezzo pec unicamente tramite Portale.

Art. 12 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli operatori economici ammessi al Sistema di Qualificazione sono tenuti a comunicare Acque Bresciane, Ufficio Acquisti e Appalti, tramite Portale, qualunque modificazione e/o integrazione dei dati dichiarati al momento dell’Istanza di Ammissione, ivi inclusi i dati relativi ai requisiti soggettivi ed oggettivi.

In particolare, gli operatori economici sono tenuti a comunicare, mediante dichiarazione in firma digitale sottoscritta dal rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore stesso), entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi dell’evento, pena la sospensione dal Sistema di Qualificazione:

- a) la variazione dei requisiti minimi di cui al precedente art. 5);
- b) la modifica dei poteri del Legale Rappresentante;
- c) ogni modifica e/o variazione di dati, informazioni e fatti attestati nell’Istanza di ammissione, diversi da quelli di cui ai precedenti punti a) e b).

Le comunicazioni di cui sopra potranno essere effettuate tramite pec unicamente tramite Portale.

Art. 13 - CAUSE DI CANCELLAZIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Si procederà d’ufficio alla cancellazione degli operatori economici ammessi al Sistema di Qualificazione, con provvedimento del Responsabile del Procedimento, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti minimi di cui al precedente Art. 5), che si intendono qui interamente richiamati;
- b) a seguito di verifica delle dichiarazioni rese, si siano riscontrate in qualsiasi momento false dichiarazioni;
- c) cessazione dell'attività;
- d) irrogazione a carico dell'operatore economico iscritto di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs n. 231/01, che impediscono all'operatore economico di operare con le Pubbliche Amministrazioni;
- e) comunicazioni interdittive da parte della competente Prefettura riguardante gli operatori economici iscritti e/o i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione nonché l'Amministratore Unico o il Legale;
- f) mancata risposta o mancata presentazione di idonee giustificazioni ad almeno 2 (due) inviti a presentare offerta relativamente a singole procedure di affidamento emesse dalla SA nell'ambito del presente Sistema di Qualificazione;
- g) gravi inadempimenti nell'esecuzione delle forniture, dei servizi e/o dei lavori o di mancato rispetto dei livelli di servizio indicati nella documentazione delle singole procedure di affidamento;
- h) qualora l'operatore economico abbia causato grave danno all'immagine della SA;
- i) risoluzione contrattuale a seguito di gravi inadempimenti e danni di immagine di cui ai precedenti punti g) e h) in relazione a contratti stipulati tra l'operatore economico iscritto al Sistema e la SA e riguardanti qualsiasi attività di Acque Bresciane S.r.l.;
- j) violazione della clausola di riservatezza di cui all'art. 15);
- k) espressa richiesta da parte dell'operatore economico.

La cancellazione dal Sistema di Qualificazione verrà motivata e comunicata all'operatore economico a mezzo pec tramite Portale.

Art. 14 - CAUSE DI SOSPENSIONE DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Si procederà alla sospensione degli operatori economici ammessi al Sistema di Qualificazione, con provvedimento del Responsabile del Procedimento e con effetto sino alla completa rimozione della causa di sospensione, nei seguenti casi:

- a) qualora sia in corso un procedimento di verifica in seguito a conoscenza o segnalazione di mancanza o perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al Sistema di Qualificazione;
- b) qualora sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
- c) qualora siano in corso procedimenti penali per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale o, comunque, per delitti finanziari ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione a carico del titolare, se trattasi di ditta individuale, dei soci, se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, dei legali rappresentanti e dei componenti l'Organo di Amministrazione, se trattasi di altre società;
- d) quando siano in corso formali procedure di accertamento da parte di Acque Bresciane in ordine a irregolarità nell'esecuzione di forniture/servizi/lavori e/o inadempimento parziale, anche eventualmente con applicazioni di penali;
- e) in caso di inadempienza agli obblighi di informazione di cui all'art. 12);
- f) in caso di forniture non conformi contestate da Acque Bresciane.

Il provvedimento di sospensione verrà comunicato all'operatore economico a mezzo pec tramite Portale.

Durante il periodo di sospensione gli operatori economici non verranno invitati alle singole procedure di affidamento nell'ambito del presente Sistema di Qualificazione.

La Sospensione ha durata massima di 6 (sei) mesi; decorso tale periodo senza che l'operatore economico abbia provveduto a sanare o siano venute meno le cause di sospensione, si procederà alla Cancellazione dal Sistema di Qualificazione.

Art. 15 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Gli operatori economici si impegnano a non diffondere le informazioni di cui venissero a conoscenza in relazione al Sistema di Qualificazione oggetto del presente Regolamento o che gli vengano messe a disposizione da Acque Bresciane. L'obbligo di segretezza sarà vincolante per tutta la durata del Sistema di Qualificazione e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione.

Gli operatori economici sono responsabili nei confronti di Acque Bresciane anche per l'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti, incaricati, ausiliari e subappaltatori, la cui violazione determina la cancellazione dal presente Sistema di Qualificazione oltre al risarcimento dei danni subiti da Acque Bresciane.

Art. 16 - ALTRE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI

A) Controversie.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 119 e 120 del D.lgs. 104/2010 e s.m.i. così come recentemente modificato dal Codice dei Contratti, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sez. di Brescia. Per gli oneri e le tempistiche di impugnazione, posti a pena di inammissibilità del ricorso, si rinvia integralmente a quanto previsto dal predetto art. 120 del D.lgs. 104/2010 e s.m.i.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti afferenti al presente Sistema di Qualificazione, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del Codice, saranno deferite alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria di Brescia, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

B) Riserva di aggiudicazione.

Acque Bresciane si riserva la facoltà di non procedere agli inviti mediante procedure ristrette/negoziate ai sensi del presente Regolamento e di avvalersi per l'aggiudicazione di tali lavori di altre procedure consentite e regolamentate dal Codice; Acque Bresciane si riserva, altresì, la facoltà di revocare le successive aggiudicazioni qualora accerti, in qualsiasi momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti minimi richiesti dal presente Regolamento, oppure quando accerti una violazione in materia di dichiarazioni, a prescindere dalle verifiche già effettuate, nonché il mancato rispetto della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

C) Trattamento dei dati personali:

Acque Bresciane tratterà le informazioni finalizzate all'iscrizione nel "Sistema di Qualificazione" nel rispetto dei legittimi interessi dell'Operatore Economico, riguardante la protezione dei segreti tecnici e commerciali, e della normativa sulla privacy di cui al Regolamento Europeo n. 2016/679 ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento suddetto verrà svolto dalla SA secondo le modalità descritte nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, disponibile sul Portale al seguente indirizzo <https://acquebresciane.acquistitelematici.it>

D) Responsabile del procedimento.

Verrà nominato per ciascuna procedura ristretta o negoziata.

ALLEGATI:

- Dichiarazione MOD. 1) Istanza di ammissione (.doc);
- Dichiarazione MOD. 2) Requisiti di Qualificazione (.xls);
- Dichiarazione MOD. 3) Ausiliaria (.doc);